


N 624/'15 Ruolo Gen.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Roma Sezione Lavoro e Previdenza

Composta dai seguenti magistrati:

- PERRA dr.ssa Flavia – Presidente
- COCCHIA dr. Paolo– Consigliere rel.
- CASCIARO dr. Salvatore - Consigliere

Nell'udienza di discussione dell'1/3/'17 ha pronunciato la presente

SENTENZA

TRA

rappresentato e difeso dall'

APPELLANTE

E

rappresentata e difesa dagli Avv.ti M. Boffoli e

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa in primo grado tra le parti dal Tribunale di Roma – Giudice del lavoro in data 15/9/ 2014

CONCLUSIONI:

Come da rispettivi in atti

FATTO E DIRITTO

La gravata sentenza del Tribunale di Roma respingeva la domanda dell' odierno appellante, con la quale lo stesso, premesso: di essere inquadrato dal 2008 nel parametro retributivo 210 come Coordinatore di esercizio; che aveva svolto nel periodo febbraio 2010/11 ottobre 2011 mansioni superiori di capo unità organizzativa parametro retributivo 230 (area professionale 1), chiedeva la condanna dell' al pagamento per il periodo predetto delle differenze retributive nella misura di € 12.496,77, oltre contributi, accessori e spese.

Il primo giudice posto a raffronto le due declaratorie (qualifica attribuita al ricorrente di "coordinatore di esercizio", parametro 210, "i lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, svolgono, con margini di discrezionalità e di iniziativa, attività di coordinamento degli operatori e degli addetti anche mediante l'eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e del traffico automobilistico e/o filotranviario". Diversamente, appartengono alla qualifica rivendicata dall'istante di "capo unità organizzativa", parametro 230, "i lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità e autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività e interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate".) riteneva che il discrimine tra l'una e l'altra declaratoria corrispondesse al livello di competenza richiesto al lavoratore ed all'ampiezza dei margini di discrezionalità ed autonomia connessi all'attività dello stesso. Si affermava in sentenza che, diversamente dal coordinatore di esercizio, infatti, il capo unità organizzativa ha facoltà decisionali e di controllo afferenti alla gestione del personale, del servizio e di budget e che, all'esito dell'espletata istruttoria, non era emerso l'esercizio da parte del ricorrente di alcuna di tali facoltà.

Con l'appello proposto il lavoratore, premetteva che l'ambito operativo del trasporto in superficie gestito dall' risulta suddiviso in sei strutture corrispondenti ad altrettanti quadranti territoriali, ciascuna delle quali ha un Responsabile dell'Unità Amministrativa Tecnica Complessa (RUATC parametro 250) che si avvale di 6 Capi Unità Tecnica (CU parametro 230), ciascuno dei quali si avvaleva di diversi Coordinatori di Esercizio (CE parametro 210); che il ricorrente nel periodo dedotto in causa aveva di fatto sostituito il CU (collocato in pensione); lamentava che la sentenza impugnata aveva errato nella valutazione delle prove acquisite e nell'applicazione della contrattazione collettiva: invero tutti i testimoni avevano confermato che il ricorrente partecipava alle riunioni e conferenze di servizio con il Comune e comitati di quartiere, fornendo pareri e suggerimenti sui provvedimenti da adottare; redigeva relazioni, provvedimenti di programmazione di linee trasporto e percorsi alternativi e li trasmetteva ai vari Dipartimenti : tutte le predette attività esulavano dal parametro attribuito 210 (coordinamento di personale ed operatori addetto al movimento e traffico).

L'appellata si costituiva concludendo per il rigetto del gravame.

All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.

L'appello va rigettato.

Va evidenziato che il ricorrente era inquadrato nell'area 2a "mansioni di coordinamento e specialistiche la cui declaratoria generale prevede Lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali

finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità". Era inquadrato nel livello retributivo più elevato (par. 210) come coordinatore di esercizio "i lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, svolgono, con margini di discrezionalità e di iniziativa, attività di coordinamento degli operatori e degli addetti anche mediante l'eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e del traffico automobilistico e/o filotranviario". Egli chiede l'inquadramento in una area ben diversa che è la prima denominata **MANSIONI GESTIONALI E PROFESSIONALI** e la cui **DECLARATORIA** recita "Lavoratori che svolgono con carattere di continuità e con un elevato grado di competenza tecnica e/o gestionale-organizzativa, funzioni di rilevante importanza e responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali. Detta area Ima prevede due profili e parametri retributivi (250 e 230): il parametro 230 Capo unità organizzativa amministrativa/tecnica comprende "i lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità e autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività e interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate".".

Il tratto distintivo tra l'inquadramento attribuito al ricorrente e quello rivendicato riguarda sia la tipologia del settore (mansioni gestionali e professionali, con elevato grado di competenza tecnico/o gestionale-organizzativa per l'area Ima; attività tecnico/specialistiche e di coordinamento per l'area seconda); sia la tipologia di mansioni che prevedono l'elevata competenza richiesta per la soluzione dei problemi: nel livello superiore si tratta di gestione strutture organizzative e relative risorse, con compiti di pianificazione e controllo dell'attività e degli interventi con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi; il coordinatore di esercizio attende invece al coordinatore di unità operative nell'ambito del movimento e traffico.

Dalla testimonianza di \_\_\_\_\_ responsabile dell'U.O. cui era addetto il ricorrente si evince che: "in caso di emergenze improvvisa, la modifica o l'interruzione del percorso, viene decisa da chi sta sul posto se la decisione doveva essere immediata, se sul posto stava l'ispettore lo decideva l'ispettore. La Centrale Operativa quando era informata dell'emergenza, all'epoca dei fatti, avvisava il coordinatore di esercizio e questi oltre che ad andare sul posto avvisava l'ispettore. Se si trattava di emergenza ordinaria questa era la prassi, invece un'emergenza con maggiori complicazioni comportava che la comunicazione venisse fatta dalla Centrale Operativa a me quale responsabile 'UO controllo esercizio. In questo ultimo caso io contattavo il coordinatore che era sul posto per capire quello che stava succedendo. Ciò, mi è capitato con il ricorrente e con altri coordinatori. Adr. Ci sono conferenze di servizio dove andavo io o i miei collaboratori stretti perché si discuteva di questioni dove si prendevano decisioni operative immediate e

che avevano un'importanza particolare per il servizio. Poi c'erano conferenze di servizio legate ad attività ordinaria di quartiere dove erano coinvolti i coordinatori di servizio in turno in quel momento; poi per le conferenze di servizio legate a lavori stradali veniva inviato spesso il sig. [redacted] può essere che qualche volta abbiamo inviato il coordinatore di esercizio, come il ricorrente.

Adr. Nei casi di conferenze di servizio semplici veniva fatto un provvedimento di esercizio che dava seguito alle limitazioni delle linee, adr. Questo provvedimento era firmato da me. Adr. Per le conferenze di servizio più complesse che rendevano necessaria ulteriori attività di conferenza, il coordinatore, come il ricorrente, mi riferiva in genere verbalmente su quanto detto nella riunione, dopo di che, se c'era ulteriore attività di conferenze, potevo inviare lo stesso coordinatore con il quale avevo definito o scambiato le eventuali problematiche che c'erano per la viabilità dei mezzi da comunicare lì nella riunione, in genere però le conferenze di servizio si chiudevano, con una presa d'atto per l' [redacted] dei provvedimenti da prendere. In caso di reclami di abitanti che lamentavano vibrazioni dell'immobile al passaggio del bus, la UO Controllo esercizio disponeva una relazione da inviare all'ufficio legale aziendale sulle condizioni del manto stradale e le implicazioni funzionali di esercizio (presenze di fermate, limitazioni di velocità già esistenti ecc.). In questi casi il ricorrente, come tutti i coordinatori che hanno il controllo della funzionalità di esercizio, veniva inviato sul posto per verificare queste cose che venivano richieste.

Adr. La relazione da mandare all'ufficio legale la firmavo io ma molte volte era una mera comunicazione dello stato della strada. Ricordo che nella relazione molte volte veniva esplicitata la comunicazione fatta agli autisti del rispetto della velocità di esercizio.

Adr. In caso di provvedimenti di esercizio che mi pervenivano dal ricorrente io ero tenuto a controllare quanto in esso contenuto perché doveva essere sottoscritto da me prima di essere inviato a tutti i conducenti e all'ufficio stampa.

Analogamente il teste [redacted] precisa che la pianificazione del percorso degli autobus competeva ad altro personale e che l'intervento del ricorrente era limitato alle variazioni del percorso in caso di emergenza. [redacted] partecipava alle riunioni con il Comune ed i Comitati di Quartiere per raccogliere le opinioni sulle criticità del trasporto (esprimendo il proprio parere), poi le riportava al responsabile dell'UO controllo esercizio, che pianificava e decideva le opportune deviazioni del percorso della linea. Eseguiva accertamenti su indicazione del suo superiore per quanto concerne la tipologia della strada, le vibrazioni degli immobili a seguito del passaggio degli autobus; per manifestazioni o lavori stradali, individuava percorsi alternativi, deliberati dal suo superiore.

Pure il teste [redacted] descrive i compiti del [redacted] in termini di supporto operativo per gli accertamenti necessari a consentire al responsabile dell'Unità Operativa di adottare i provvedimenti del caso.

Risulta dunque evidente che i compiti del ricorrente fossero compiti tecnici di tipo operativo limitati al territorio di sua competenza: non si trattava quindi di mansioni gestionali o professionali di elevato grado di competenza; [redacted] non gestiva

strutture organizzative e relative risorse, non aveva compiti di pianificazione e controllo dell'attività e degli interventi che implicassero notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi

La valutazione espressa dal Tribunale in merito alla congruità dell'inquadramento attribuito al \_\_\_\_\_, viene integralmente condivisa dalla Corte

PQM

La Corte,  
rigetta l'appello;  
condanna l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 1900,00, oltre spese generali forfettarie pari al 15% ed oltre oneri accessori di legge.

Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

ROMA 1/3/17


IK Cons est



Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria Baldanza



CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Sezione Lavoro e Previdenza

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, li 3 MAG 2017



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria Baldanza

